

DIRETTIVA 93/17/CEE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

che determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/3/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, per l'applicazione — in un ambito privo di frontiere interne nel quale sia garantito il libero movimento delle merci ai sensi del trattato — delle disposizioni della direttiva 66/403/CEE riguardanti la commercializzazione dei tuberi seme di patate nella totalità o in una parte del territorio di uno o più Stati membri in cui siano in vigore misure più rigorose di quelle previste dagli allegati I e II della stessa direttiva, è opportuno determinare classi comunitarie di tuberi seme di base, nonché i requisiti e le denominazioni di tali classi;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate. Possono essere classificati in tali classi i tuberi seme certificabili ufficialmente come «tuberi seme di base» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A della direttiva 66/403/CEE, ed aventi i requisiti indicati al paragrafo 2 secondo quanto risulta da un esame ufficiale.

2. I requisiti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a) i requisiti fitosanitari stabiliti dalle direttive del Consiglio sotto indicate:

- 69/464/CEE del Consiglio ⁽³⁾,
- 69/465/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾,
- 77/93/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾,
- 80/665/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾;

b) i tuberi seme devono essere stati ottenuti da materiali conformi alle condizioni di cui all'allegato I della presente direttiva e rispondere alle condizioni supplementari o più rigorose di cui all'allegato II della medesima.

Articolo 2

1. Per le classi comunitarie dei tuberi seme di base sono istituite le seguenti denominazioni:

- a) «classe CEE 1», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I, escluso il punto 3.3 b), e nell'allegato II, punto 1 della presente direttiva, oppure
- b) «classe CEE 2», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I, escluso il punto 3.3 a), e nell'allegato II, punto 2 della presente direttiva, oppure
- c) «classe CEE 3», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I, escluso il punto 3.3 a), e nell'allegato II, punto 3 della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 24. 12. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 323 del 24. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 30.

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 21.